



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 7.3.2025
COM(2025) 106 final

2025/0058 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che modifica la direttiva 92/43/CEE del Consiglio
per quanto riguarda lo status di protezione del lupo (*Canis lupus*)**

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che modifica la direttiva 92/43/CEE del Consiglio
per quanto riguarda lo status di protezione del lupo (*Canis lupus*)**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Il 6 dicembre 2024 il comitato permanente della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (convenzione di Berna) ha adottato la proposta dell'Unione europea di modificare lo status di protezione del lupo (*Canis lupus*) spostando la specie dall'allegato II (specie di fauna rigorosamente protette) all'allegato III (specie di fauna protette).

La decisione è entrata in vigore tre mesi dopo, in linea con la procedura di cui all'articolo 17 della convenzione di Berna. A seguito della sua entrata in vigore e al fine di recepire questo emendamento della convenzione di Berna, è necessario modificare gli allegati della direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (direttiva Habitat) spostando il riferimento alla specie dall'allegato IV all'allegato V della direttiva.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che stabilisce le modalità di attuazione degli obiettivi dell'articolo 191 del trattato.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Per recepire nel diritto dell'UE gli emendamenti della convenzione di Berna è necessario modificare la direttiva Habitat, uno dei principali strumenti con cui l'UE attua i propri obblighi internazionali ai sensi della convenzione. Questa modifica mirata rispetta il principio di sussidiarietà.

- **Proporzionalità**

La modifica proposta riguarda esclusivamente gli effetti della decisione con la quale il comitato permanente della convenzione di Berna ha modificato lo status di protezione del lupo. La presente proposta si limita dunque rigorosamente alle modifiche della direttiva Habitat che danno attuazione a tale decisione nell'UE. In particolare si tratta di una modifica circoscritta e mirata degli allegati IV e V, che riguarda solo il lupo.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Poiché la direttiva Habitat recepisce nel diritto dell'Unione le disposizioni della convenzione di Berna sullo status di protezione del lupo, è opportuno integrare le modifiche della protezione di tale specie nella direttiva Habitat con una direttiva di modifica, mediante la procedura legislativa ordinaria.

3. ALTRI ELEMENTI

- Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

La presente proposta non incide sulle disposizioni della direttiva Habitat in materia di monitoraggio e informazione.

- Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

L'articolo 12 della direttiva Habitat vieta la cattura o l'uccisione deliberata, il disturbo deliberato, il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo. Con la modifica in questione la protezione rigorosa cesserebbe di applicarsi al lupo.

Il lupo sarebbe quindi soggetto alla protezione di cui all'articolo 14 della direttiva Habitat, che impone agli Stati membri di adottare misure affinché il prelievo nell'ambiente naturale di esemplari delle specie della fauna e della flora selvatiche di cui all'allegato V, nonché il loro sfruttamento, siano compatibili con il loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente.

Gli Stati membri possono derogare alle disposizioni previste dagli articoli 12 e 14 purché si attengano a quanto prescritto dall'articolo 16 della direttiva.

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica la direttiva 92/43/CEE del Consiglio per quanto riguarda lo status di
protezione del lupo (*Canis lupus*)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,
visto il parere del Comitato delle regioni²,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:

- (1) Per i motivi esposti nella decisione (UE) 2024/2669 del Consiglio³, l'Unione ha presentato al comitato permanente della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (convenzione di Berna)⁴ una proposta volta a ridurre il livello di protezione delle specie di lupo ai sensi della convenzione. Nella 44^a riunione, del 6 dicembre 2024, il comitato permanente ha approvato la proposta dell'Unione di spostare il lupo (*Canis lupus*) dall'allegato II ("Specie di fauna rigorosamente protette") all'allegato III ("Specie di fauna protette") della convenzione.
- (2) Conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, della convenzione di Berna, la modifica dello status di protezione del lupo è entrata in vigore il 7 marzo 2025, tre mesi dopo la decisione del comitato permanente.
- (3) La direttiva 92/43/CEE del Consiglio⁵ è uno strumento fondamentale per la conservazione della natura nell'Unione, in particolare alla luce degli obblighi internazionali dell'Unione derivanti dalla convenzione di Berna. Affinché la modifica dello status di protezione del lupo sia recepita nel quadro giuridico dell'Unione, la direttiva 92/43/CEE dovrebbe rispecchiare la decisione del comitato permanente.

¹ GU C del , pag. .

² GU C del , pag. .

³ Decisione (UE) 2024/2669 del Consiglio, del 26 settembre 2024, relativa alla presentazione, a nome dell'Unione europea, di una proposta di emendamento degli allegati II e III della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa e alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, nella 44^a riunione del comitato permanente della convenzione (GU L, 2024/2669, 10.10.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2669/oj>).

⁴ Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (GU L 38 del 10.2.1982, pag. 3, ELI: <http://data.europa.eu/eli/convention/1982/72/oj>).

⁵ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj>).

- (4) Per recepire la decisione del comitato permanente è necessario spostare il riferimento al lupo dall'allegato IV all'allegato V della direttiva 92/43/CEE, così che la specie sia soggetta alla protezione di cui all'articolo 14 della direttiva.
- (5) Scopo della direttiva 92/43/CEE è contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato.
- (6) La direttiva 92/43/CEE è uno strumento nel settore dell'ambiente che consente agli Stati membri di mantenere e di prendere provvedimenti per una protezione ancora maggiore purché compatibili con i trattati, come previsto dall'articolo 193 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Ai fini della direttiva 92/43/CEE, gli Stati membri restano dunque liberi di mantenere un livello rigoroso di protezione del lupo.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 92/43/CEE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 92/43/CEE è così modificata:

nell'allegato IV il punto seguente è soppresso:

"*Canis lupus* (tranne le popolazioni greche a nord del 39° parallelo, le popolazioni estoni, le popolazioni spagnole a nord del Duero, le popolazioni bulgare, lettoni, lituane, polacche, slovacche e le popolazioni finlandesi all'interno della zona di gestione del patrimonio rangifero quale definita al paragrafo 2 della legge finlandese n. 848/90, del 14 settembre 1990, sulla gestione del patrimonio rangifero)";

nell'allegato V il punto seguente:

"*Canis lupus* (popolazioni spagnole a nord del Duero, popolazioni greche a nord del 39° parallelo, popolazioni finlandesi all'interno della zona di gestione del patrimonio rangifero quale definita al paragrafo 2 della legge finlandese n. 848/90, del 14 settembre 1990, sulla gestione del patrimonio rangifero, popolazioni bulgare, lettoni, lituane, estoni, polacche e slovacche)";

è sostituito dal seguente:

"*Canis lupus*".

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
La presidente

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA

1.	CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA	8
1.1.	Titolo della proposta/iniziativa	8
1.2.	Settore/settori interessati	8
1.3.	Obiettivi	8
1.3.1.	Obiettivi generali.....	8
1.3.2.	Obiettivi specifici	8
1.3.3.	Risultati e incidenza previsti	8
1.3.4.	Indicatori di prestazione	8
1.4.	La proposta/iniziativa riguarda:	8
1.5.	Motivazione della proposta/iniziativa	9
1.5.1.	Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa.....	9
1.5.2.	Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.	9
1.5.3.	Insegnamenti tratti da esperienze analoghe.....	9
1.5.4.	Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti	9
1.5.5.	Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione	9
1.6.	Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria	10
1.7.	Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti.....	10
2.	MISURE DI GESTIONE	12
2.1.	Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni.....	12
2.2.	Sistema o sistemi di gestione e di controllo	12
2.2.1.	Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti.....	12
2.2.2.	Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli	12
2.2.3.	Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura).....	12
2.3.	Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità.....	12
3.	INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA.....	13

3.1.	Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate	13
3.2.	Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti	14
3.2.1.	Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi	14
3.2.1.1.	Stanziamenti dal bilancio votato	14
3.2.2.	Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi.....	16
3.2.3.	Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi.....	18
3.2.3.1.	Stanziamenti dal bilancio votato	18
3.2.3.2.	Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne	18
3.2.3.3.	Totale degli stanziamenti	18
3.2.4.	Fabbisogno previsto di risorse umane.....	18
3.2.4.1.	Finanziamento a titolo del bilancio votato	18
3.2.5.	Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali	19
3.2.6.	Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale.....	19
3.2.7.	Partecipazione di terzi al finanziamento	20
3.3.	Incidenza prevista sulle entrate	20
4.	DIMENSIONI DIGITALI	20
4.1.	Prescrizioni di rilevanza digitale.....	20
4.2.	Dati.....	21
4.3.	Soluzioni digitali	21
4.4.	Valutazione dell'interoperabilità	21
4.5.	Misure a sostegno dell'attuazione digitale	21

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/43/CEE del Consiglio per quanto riguarda lo status di protezione del lupo (*Canis lupus*)

1.2. Settore/settori interessati

Ambiente

1.3. Obiettivi

1.3.1. Obiettivi generali

A norma della direttiva Habitat (direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche), il lupo (*Canis lupus*) è attualmente classificato come specie rigorosamente protetta nella maggior parte del territorio dell'UE.

In base a un'analisi approfondita dello stato del lupo nell'UE, nel dicembre 2023 la Commissione ha proposto di modificare lo status di protezione della specie ai sensi della convenzione di Berna. Tale proposta è stata adottata dal Consiglio nel settembre 2024.

Nel dicembre 2024 il comitato permanente della convenzione di Berna ha votato a favore della proposta dell'UE di adeguare lo status di protezione del lupo da specie "rigorosamente protetta" a "protetta". L'emendamento è entrato in vigore il 7 marzo 2025, in linea con la procedura di cui all'articolo 17 della convenzione di Berna.

La presente iniziativa mira ad allineare lo status di protezione del lupo a norma della direttiva Habitat per tutti gli Stati membri dell'UE allo status modificato ai sensi della convenzione di Berna, classificandolo come "protetto" anziché "rigorosamente protetto".

1.3.2. Obiettivi specifici

Obiettivo specifico

Allineare lo status di protezione del lupo a norma della direttiva Habitat per tutti gli Stati membri dell'UE allo status modificato ai sensi della convenzione di Berna, classificandolo come "protetto" anziché "rigorosamente protetto".

1.3.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Modifica degli allegati IV e V della direttiva Habitat riguardante lo status di protezione del lupo.

1.3.4. Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

Modifica degli allegati IV e V per quanto riguarda il lupo (*Canis lupus*).

1.4. La proposta/iniziativa riguarda:

X una nuova azione

- ☐ una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria⁶;
- ☐ la proroga di un'azione esistente;
- ☐ la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. *Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa*

N/D

1.5.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.*

N/D

1.5.3. *Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

N/D

1.5.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti*

Nessuna incidenza sul bilancio

1.5.5. *Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione*

Nessuna incidenza sul bilancio

⁶ A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

1.6. Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria

☐ **Durata limitata**

- ☐ in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA;
- ☐ incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento.

☒ **durata illimitata**

- Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
- e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti⁷

☐ **Gestione diretta** a opera della Commissione:

- ☐ a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;
- ☐ a opera delle agenzie esecutive.

☐ **Gestione concorrente** con gli Stati membri.

☐ **Gestione indiretta** affidando compiti di esecuzione del bilancio:

- ☐ a paesi terzi o organismi da questi designati;
- ☐ a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
- ☐ alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti;
- ☐ agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
- ☐ a organismi di diritto pubblico;
- ☐ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- ☐ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- ☐ a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea e indicati nel pertinente atto di base;
- ☐ a organismi di diritto privato di uno Stato membro o di diritto dell'Unione stabiliti in uno Stato membro e idonei ad essere incaricati, conformemente alla normativa settoriale, dell'esecuzione di fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio, nella misura in cui tali organismi sono controllati da organismi di diritto pubblico o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico e sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie, sotto forma di responsabilità in solido da parte degli organismi di controllo o di garanzie finanziarie equivalenti, che possono essere limitate, per ciascuna azione, all'importo massimo del sostegno dell'Unione.

Osservazioni

Nessuna incidenza sul bilancio

⁷

Le spiegazioni dei metodi di esecuzione del bilancio e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BUDGpedia: <https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx>.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Specify frequency and conditions.

N/D

2.2. Sistema o sistemi di gestione e di controllo

2.2.1. *Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti*

N/D

2.2.2. *Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli*

N/D

2.2.3. *Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)*

N/D

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Specify existing or envisaged prevention and protection measures, e.g. from the anti-fraud strategy.

N/D

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./Non diss. ⁸	di paesi EFTA ⁹	di paesi candidati e potenziali candidati ¹⁰	di altri paesi terzi	altre entrate con destinazione specifica
	N/D	Diss./Non n diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO
	N/D	Diss./Non n diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO
	N/D	Diss./Non n diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati e potenziali candidati	di altri paesi terzi	altre entrate con destinazione specifica
	N/D	Diss./Non n diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO
	N/D	Diss./Non n diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO
	N/D	Diss./Non n diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

⁸ Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

⁹ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

¹⁰ Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- ☒ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
- ☐ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito.

3.2.1.1. Stanziamenti dal bilancio votato

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale			Numero	N/D			
DG: <.....>			Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE QFP
			2024	2025	2026	2027	2021-2027
Stanziamenti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					0,000
	Pagamenti	(2a)					0,000
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					0,000
	Pagamenti	(2b)					0,000
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici ¹¹							
Linea di bilancio		(3)					0,000
TOTALE stanziamenti per la DG <.....>	Impegni	=1a+1b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=2a+2b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE QFP
			2024	2025	2026	2027	2021-2027
TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

¹¹ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <....> del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=5+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Rubrica del quadro finanziario pluriennale		7	"Spese amministrative" ¹² – N/D				

DG: <.....>		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021- 2027
• Risorse umane		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
• Altre spese amministrative		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE DG <.....>	Stanziamenti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

DG: <.....>		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021- 2027
• Risorse umane		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
• Altre spese amministrative		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE DG <.....>	Stanziamenti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
--	-------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Mio EUR (al terzo decimale)

¹²

The necessary appropriations should be determined using the annual average cost figures available on the appropriate BUDGpedia webpage.

		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7	Impegni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
del quadro finanziario pluriennale	Pagamenti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

3.2.2. Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi (da non compilarsi per le agenzie decentrate)

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati			Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026		Anno 2027		Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. sezione 1.6)								TOTALE	
	RISULTATI																			
	↓	Tipo ¹³	Costo medio	zì	Costo	zì	Costo	zì	Costo	zì	Costo	zì	Costo	zì	Costo	zì	Costo	N. totale	Costo totale	
OBIETTIVO SPECIFICO 1 ¹⁴ ...																				
- Risultato																				
- Risultato																				
- Risultato																				
Totale parziale obiettivo specifico 1																				
OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...																				
- Risultato																				
Totale parziale obiettivo specifico 2																				

¹³ I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).

¹⁴ Come descritto nella sezione 1.3.2. "Obiettivi specifici".

TOTALE																
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.2.3. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

- ☒ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
- ☐ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito.

3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato

STANZIAMENTI VOTATI	Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE 2021-2027
	2024	2025	2026	2027	
RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Esclusa la RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

3.2.4. Fabbisogno previsto di risorse umane

- ☒ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- ☐ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito.

3.2.4.1. Finanziamento a titolo del bilancio votato

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno (ETP)¹⁵

STANZIAMENTI VOTATI		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
•Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)					
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)		0	0	0	0
20 01 02 03 (delegazioni UE)		0	0	0	0
01 01 01 01 (ricerca indiretta)		0	0	0	0
01 01 01 11 (ricerca diretta)		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare)		0	0	0	0
•Personale esterno (in ETP)					
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)		0	0	0	0
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)		0	0	0	0
Linea di sostegno amministrativo [XX.01.YY.YY]	- in sede	0	0	0	0
	- nelle delegazioni UE	0	0	0	0
01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)		0	0	0	0

¹⁵ Please specify below the table how many FTEs within the number indicated are already assigned to the management of the action and/or can be redeployed within your DG and what are your net needs.

01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7	0	0	0	0
TOTALE	0	0	0	0

Personale necessario per l'attuazione della proposta (in ETP):

	Da coprire con il personale attualmente disponibile presso i servizi della Commissione	Personale supplementare eccezionale*		
		Da finanziare a titolo della rubrica 7 o della ricerca	Da finanziare a titolo della linea BA	Da finanziare mediante diritti
Posti della tabella dell'organico	-	N/D	N/D	N/D
Personale esterno (AC, END, INT)	-	N/D	N/D	N/D

Descrizione dei compiti da svolgere da parte di:

Funzionari e agenti temporanei	Le risorse umane necessarie per la proposta saranno coperte dal personale attualmente disponibile presso la DG ENV. Tuttavia potrebbe risultare molto impegnativo seguire la procedura di codecisione. La presente proposta di modifica sarà attuata nell'ambito dell'attuazione generale della direttiva 92/43/CEE.
Personale esterno	N/D

3.2.5. Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali

TOTALE stanziamenti per fini digitali e informatici	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021- 2027
RUBRICA 7					
Spese informatiche (istituzionali)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Esclusa la RUBRICA 7					
Spese informatiche per la politica per i programmi operativi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

3.2.6. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

La proposta/iniziativa:

- ☐ può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).
- ☐ comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.
- ☐ comporta una revisione del QFP.

3.2.7. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

La proposta/iniziativa:

- ☐ non prevede cofinanziamenti da parte di terzi.
- ☐ prevede il cofinanziamento da parte di terzi indicato di seguito:

Stanziamanti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento					
TOTALE stanziamenti cofinanziati					

3.3. *Incidenza prevista sulle entrate*

- ☒ La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- ☐ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - ☐ sulle risorse proprie.
 - ☐ su altre entrate.
 - ☐ indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche.

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamanti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ¹⁶			
		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
Articolo					

¹⁶ Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.

4. DIMENSIONI DIGITALI

When completing this Section, it is acceptable to present the information in a table format, where appropriate.

4.1. Prescrizioni di rilevanza digitale

La presente proposta riguarda unicamente il recepimento della decisione del comitato permanente della convenzione di Berna relativa allo status di protezione del lupo, e pertanto non ha alcuna rilevanza per l'erogazione digitale di servizi pubblici.

4.2. Dati

N/D

4.3. Soluzioni digitali

N/D

4.4. Valutazione dell'interoperabilità

N/D

4.5. Misure a sostegno dell'attuazione digitale

N/D